

I.R.P.E.T

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DEGLI ORGANI**

**(art. 17 legge regionale 29.7.1996, n. 59)**

Approvato dal Direttore con determinazione n. 15 del 7 maggio 2012

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

1. In conformità all'art. 17, comma 1, lett. a) della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET", e sue successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli organi dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana – IRPET, in funzione dell'espletamento delle loro competenze ed a garanzia dell'efficace realizzazione dei compiti affidati all'Istituto, di cui all'art. 2 della medesima legge regionale.
2. In particolare, ad integrazione ed in attuazione di quanto previsto nella suddetta legge regionale circa la composizione, modalità di nomina e durata in carica degli organi dell'IRPET, il presente regolamento specifica le competenze, il ruolo e le modalità di funzionamento degli stessi.
3. Agli effetti del presente regolamento, con le parole "legge regionale" si intende sempre richiamata la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET" e sue successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2**

**Organi**

1. Sono organi dell'Istituto :
  - a) il Comitato di indirizzo e di controllo
  - b) il Direttore
  - c) il Collegio dei revisori dei conti
  - d) il Comitato scientifico
2. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale è inoltre istituita la Conferenza consultiva con le competenze stabilite dalla stessa legge regionale.

CAPO I  
IL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

**Art. 3**

**Nomina, durata e competenze**

1. Il Comitato di indirizzo e controllo è disciplinato nella sua composizione, nomina e durata in carica dall'art. 4 della legge regionale, e nelle sue competenze dal successivo art. 5, comma 1, della medesima legge regionale, cui si fa integrale rinvio.
2. Il Comitato di indirizzo e controllo definisce gli obiettivi ed i programmi di attività e verifica la rispondenza dei risultati conseguiti dall'Istituto agli obiettivi prefissati. A tal fine, il Comitato approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'IRPET, che il Presidente presenta alla Giunta regionale e che da questa è trasmessa che al Consiglio.

**Art. 4**

**Decadenza, dimissioni e revoca dei componenti**

1. In conformità ed in attuazione della legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 (*"Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"*) la dichiarazione di decadenza del membro del Comitato di indirizzo e controllo è disposta dall'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:
  - a) qualora accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o sopravvenienza delle cause di esclusione indicate all'art. 10 della legge regionale 5/2008;
  - b) qualora accertata, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di taluna delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 5/2008 ed invitato l'interessato a rimuoverla entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, quest'ultimo non vi provveda.
2. Qualora nel corso dell'espletamento dell'incarico taluno dei membri del Comitato di indirizzo e controllo venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) - d), della legge regionale 5/2008, decade di diritto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l'interdizione o la misura di prevenzione. Al verificarsi di tale situazione, l'organo competente alla nomina provvede a dichiarare decadenza.

3. Con provvedimento motivato, lo stesso organo competente alla nomina può altresì disporre la revoca:

- a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini dell'organo presso cui è svolta;
- b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse.

4. Il Presidente del Comitato, venuto a conoscenza di una causa di decadenza, revoca o di qualsiasi altro motivo, comprese le cause di incompatibilità sopravvenuta di cui al comma 1, lett. b), o delle dimissioni di un componente, ne dà tempestiva comunicazione all'organo competente alla nomina e ne informa il Comitato di indirizzo e di controllo nella prima seduta utile.

## **Art. 5**

### **Modalità di convocazione**

1. Il Comitato di indirizzo e controllo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Può altresì riunirsi in via straordinaria su richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno tre membri.

2. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal componente designato a norma dell'art. 5, comma 3, della legge regionale.

3. La convocazione è effettuata in forma scritta, anche con mezzi elettronici, e deve essere comunicata ai membri del Comitato ed al Direttore dell'IRPET almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. In caso di riunione per motivi d'urgenza, l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno ventiquattro ore prima della seduta e deve riportare l'indicazione del motivo che determina l'urgenza.

5. Tutta la documentazione relativa agli argomenti oggetto dell'ordine del giorno deve essere trasmessa ai membri del Comitato di indirizzo e controllo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo il caso di riunione per motivi di urgenza, nel qual caso la documentazione è trasmessa unitamente all'avviso di convocazione. In ogni caso, tale documentazione inerente l'ordine del giorno è posta a disposizione dei consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta o, in caso di riunione d'urgenza, nelle ventiquattro ore antecedenti, presso la Segreteria del Direttore.

6. La richiesta di convocazione da parte di almeno tre membri deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

7. L'avviso di convocazione è altresì inviato al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

## **Art. 6**

### **Funzionamento**

1. I membri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Comitato di indirizzo e controllo. In caso di assenza, il membro deve comunicarne il motivo per scritto, anche via fax o posta elettronica, al Presidente prima dell'inizio della seduta, il quale deve riportarlo a verbale.

Nel caso in cui non pervenga motivazione, o essa sia considerata non idonea, l'assenza è indicata a verbale come ingiustificata.

Nel caso in cui un componente del Comitato di indirizzo e controllo non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, il Presidente ne informa tempestivamente l'organo competente alla nomina, affinché questo valuti l'eventuale sussistenza della causa di revoca di cui al precedente art. 4, comma 3, lettera a).

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, della legge regionale, il Comitato è validamente costituito con la nomina del Presidente e dei membri nominati dal Consiglio regionale, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della legge regionale.

3. Per la validità delle sedute del Comitato di indirizzo e controllo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta, il quale ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno.

4. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della metà più uno dei presenti votanti. Si intende abbiano partecipato al voto i consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

6. Il Comitato di indirizzo e controllo non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo che l'unanimità dei presenti non disponga la sua integrazione, dandone successiva comunicazione ai componenti assenti.

7. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore, con poteri propositivi e di predisposizione in ordine al programma di attività ed alla relazione sull'attività svolta dall'Istituto; in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Direttore è sostituito dal Dirigente cui sono attribuite funzioni vicarie, a norma dell'art. 15 del regolamento di organizzazione dell'Istituto, o da altro dirigente dell'IRPET designato ai sensi dell'art. 10, comma 2, del medesimo regolamento di organizzazione.

8. Alle riunioni del Comitato di indirizzo e controllo partecipa altresì il dirigente responsabile della struttura operativa che cura le attività amministrative e finanziarie, in qualità di segretario

verbalizzante, chiamato ad attestare la rispondenza degli atti assunti dal Comitato ai verbali delle riunioni; in caso di assenza o impedimento temporaneo, il responsabile della struttura operativa attività amministrative e finanziarie è sostituito da altro dirigente o da un dipendente di categoria non inferiore alla D, designato dal Direttore.

## **Art. 7**

### **Funzionalità ed efficacia del Comitato di indirizzo e controllo**

1. Nel caso in cui la riduzione dei componenti - per dimissioni, morte, decadenza, revoca o per altra causa - porti il numero dei membri del Comitato di indirizzo e controllo al di sotto del numero legale richiesto per la validità della sedute, il Presidente - o, nel caso in cui questi non sia in carica per i motivi sopra indicati, il Direttore dell'IRPET - informa tempestivamente gli organi competenti alla nomina, al fine di consentire il ripristino della regolare ed efficace funzionalità dell'organo.

## **Art. 8**

### **Verbale delle riunioni**

1. Di ogni seduta del Comitato di indirizzo e controllo viene redatto un processo verbale a cura del Segretario verbalizzante.

2. Il processo verbale deve riportare l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) i membri presenti alla seduta;
- b) l'accertata sussistenza del numero legale;
- c) l'eventuale modifica dell'ordine del giorno;
- d) i risultati delle votazioni sui singoli argomenti.

Il verbale deve, altresì, riportare o allegare il testo delle decisioni assunte, nonché contenere il resoconto sommario della discussione svoltasi sugli affari trattati, menzionando i membri che si sono astenuti, nonché coloro che hanno espresso voto dissenziente e/o contrario, evidenziando altresì le dichiarazioni e/o riserve con le quali taluno dei membri abbia motivato il proprio voto.

Vengono messe a verbale anche le dichiarazioni del Direttore.

3. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e vengono approvati all'inizio della seduta successiva o al massimo all'inizio della seconda seduta, fatta salva la facoltà per il Comitato di indirizzo e controllo di disporre la proroga del suddetto termine, con atto motivato che individui le ragioni che la giustificano e il nuovo termine per l'approvazione.

4. Le sedute del Comitato di indirizzo e controllo non sono pubbliche. Il Comitato, con atto motivato, può rendere pubblica la seduta o singole parti di essa.

5. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta del Direttore, può invitare alle sedute del Comitato di indirizzo e controllo chiunque ritenga utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. In tale ipotesi, il Presidente, prima di porre in votazione i vari argomenti, dispone che i soggetti invitati lascino la seduta.

6. Per l'esercizio della propria funzione i membri del Comitato di indirizzo e controllo hanno accesso ai documenti dell'Istituto mediante richiesta, anche informale, al Direttore. Quest'ultimo ed i responsabili dei vari uffici garantiscono l'accesso agli atti con la massima sollecitudine, nel rispetto e con i limiti comunque previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

## **Art. 9**

### **Trattamento economico**

1. Il Presidente e gli altri membri del Comitato di indirizzo e controllo sono retribuiti con un gettone di presenza per ogni giornata effettiva di partecipazione alle sedute, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale.

2. Ai sensi dell'art. 14 della stessa legge regionale, ai soggetti di cui al comma 1, qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del Comune ove ha sede l'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto, pernottamento nella misura stabilita dalla legge regionale.

3. A chi degli stessi è residente in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'Istituto, spetta altresì un rimborso della spese per la partecipazione alle sedute del Comitato di indirizzo e di controllo. Tale rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel luogo in cui ha sede l'Istituto per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

## **CAPO II**

### **IL DIRETTORE**

## **Art.10**

### **Competenze**

1. Il Direttore è il rappresentante legale dell'Istituto e cura i rapporti con gli organi della Regione Toscana e con l'esterno. A tal fine rappresenta in giudizio l'Istituto, promuove e resiste alle liti con potere di conciliazione e transazione.

2. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto. A tal fine partecipa al Comitato di indirizzo e controllo, con poteri di iniziativa e propulsivi in ordine alle

competenze attribuite al Comitato che riguardano la programmazione e la verifica dell'attività dell'Istituto. In particolare, propone il programma annuale e pluriennale delle attività e relaziona al Comitato riguardo la rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi fissati.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Direttore è sostituito dal dirigente cui sono attribuite funzioni vicarie o da altro dirigente dell'IRPET designato a norma dell'art. 10, comma 2, del Regolamento di organizzazione di IRPET.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

## **Art. 11**

### **Natura dell'incarico**

1. L'incarico di Direttore è conferito a persona dotata dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, della legge regionale.

2. L'efficacia dell'atto di nomina del Direttore da parte del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale, è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato, di durata di cinque anni.

## **Art. 12**

### **Incompatibilità e cause di esclusione**

1. La nomina a Direttore è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con la sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo ed è subordinato, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo senza assegni, per la sua intera durata, con diritto alla conservazione del posto.

Tale periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

2. Non possono altresì essere nominati a ricoprire l'incarico di Direttore i soggetti per i quali ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge regionale 5/2008.

## **Art. 13**

### **Cause di cessazione, decadenza e revoca del Direttore**

1. Il Direttore cessa dall'incarico per decorrenza del termine del contratto senza che questo venga rinnovato o per il verificarsi di una delle cause di decadenza e revoca ovvero per sopraggiunta incompatibilità di cui all'art. 12, comma 1, del presente regolamento.



2. Le cause di decadenza e revoca dalla nomina del Direttore sono quelle previste dall'art. 15 della legge regionale n. 5/2008; la pronuncia della decadenza e della revoca comportano la risoluzione di diritto del contratto stipulato con il Direttore.

3. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento è sempre causa di decadenza del Direttore dalla nomina, con conseguente risoluzione di diritto del contratto.

4. L'incarico di Direttore può essere altresì revocato:

a) ove risulti che la funzione affidata è svolta in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini istituzionali del soggetto giuridico pubblico presso cui è espletata;

b) in caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi previsti dal programma annuale delle attività, di violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché di una situazione di grave disavanzo di bilancio.

5. La decadenza o revoca del Direttore dall'incarico è disposta dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'accertamento d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, dell'esistenza di una delle cause di cui ai precedenti commi, mediante provvedimento motivato.

6. A seguito dell'accertamento di taluna delle cause di decadenza o revoca dall'incarico, o in caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del contratto, il Presidente della Regione, previo parere della commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione di cessazione, revoca o decadenza, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore, ai sensi della legge regionale 59/1996 e della legge regionale 5/2008.

## **Art.14**

### **Trattamento economico**

1. A norma dell'art. 13, comma 2, della legge regionale, in caso di esclusività dell'incarico, il trattamento economico spettante al Direttore è determinato con deliberazione della Giunta Regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, ivi compresa la retribuzione di posizione e di risultato. La liquidazione e corresponsione del compenso del Direttore compete all'IRPET.

2. La disciplina dell'attività resa dal Direttore dell'IRPET è stabilita dal contratto di diritto privato di cui all'art. 11, comma 2, del presente regolamento.

CAPO III  
IL COMITATO SCIENTIFICO

**Art. 15**

**Finalità e compiti**

1. Il Comitato Scientifico, di cui all'art. 10 della legge regionale, è organo indipendente e terzo, informato dal Direttore sull'attività dell'Istituto, al fine di fornire indicazioni, pareri e criteri generali sui vari progetti, programmi ed obiettivi scientifici e di ricerca. Ha valenza consultiva e di supporto tecnico-scientifico all'attività di IRPET.
2. Il Comitato scientifico collabora alla definizione dei contenuti e dei metodi di realizzazione degli studi e delle ricerche oggetto dell'attività dell'Istituto, fornendo pareri ove questo sia previsto dall'ordinamento dell'IRPET, ed esamina le proposte di studio e ricerca, portate alla sua attenzione dal Direttore, valutandone la congruità scientifica e la coerenza con il programma di attività dell'Istituto, anche al fine della loro pubblicazione.
3. Il Comitato può inoltre proporre ogni iniziativa ritenuta utile per il conseguimento e il miglioramento degli scopi statutari di IRPET.

**Art.16**

**Composizione e nomina**

1. Il Comitato scientifico è composto da non più di sette membri scelti fra studiosi ed esperti di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto, comprovata da specifici titoli ed attività.
2. I membri del Comitato scientifico, individuati tra i soggetti di cui al comma 1, sono nominati dal Comitato di indirizzo e controllo, su proposta motivata del Direttore.  
La proposta del Direttore deve riportare le modalità ed i criteri adottati per l'individuazione dei candidati, nonché l'illustrazione delle competenze possedute e dell'esperienza maturata dai medesimi, desunte dai curricula presentati.  
Il Presidente ed i membri del Comitato di indirizzo e controllo, congiuntamente tra loro o individualmente, possono integrare la proposta del Direttore con l'indicazione di altri soggetti, di cui devono essere illustrate competenze ed esperienza. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.
3. Nella sua prima seduta, il Comitato scientifico elegge al proprio interno il Presidente che lo rappresenta nei rapporti con gli altri organi dell'Istituto nonché verso l'esterno.

4. Al fine di garantire l'indipendenza e neutralità del Comitato scientifico nell'espletamento delle sue funzioni ed assicurare quindi l'imparzialità ed il buon andamento dell'Istituto, la carica di membro del Comitato è incompatibile con la sussistenza e l'instaurazione di rapporti economici derivanti da provvedimenti, contratti o convenzioni intercorrenti tra l'IRPET ed il soggetto interessato o gli organismi da questo rappresentati.

5. Al verificarsi di tale situazione di incompatibilità, il soggetto interessato è invitato dal Comitato di indirizzo e controllo a rimuoverla nel termine indicato, pena la mancata nomina o la decadenza dall'incarico.

6. Se uno dei membri cessa per qualsiasi motivo dall'incarico, il Comitato di indirizzo e controllo entro quarantacinque giorni nomina un sostituto, con le stesse modalità previste per la prima nomina; il sostituto dura in carica fino alla scadenza dell'organo, coincidente con la legislatura regionale.

## **Art. 17**

### **Convocazione e funzionamento**

1. Il Comitato scientifico è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta del Presidente del Comitato di indirizzo e controllo, nonché tutte le volte in cui il Direttore lo ritenga necessario, in relazione alle valutazioni sui principali studi e ricerche, al fine della loro pubblicazione.

2. I membri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Comitato scientifico. In caso di assenza, il membro deve comunicarne il motivo per scritto, anche via fax o posta elettronica, al Presidente del Comitato prima dell'inizio della seduta, il quale deve riportarlo a verbale.

Nel caso in cui non pervenga motivazione, o essa sia considerata non idonea, l'assenza è indicata a verbale come ingiustificata.

Nel caso in cui un componente del Comitato scientifico non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, il Presidente ne informa tempestivamente il Comitato di indirizzo e controllo, affinché questo valuti l'eventuale sussistenza di causa di decadenza dall'incarico.

3. Il Presidente del Comitato scientifico designa un Segretario verbalizzante al proprio interno ovvero, su proposta del Direttore, nell'ambito del personale dell'IRPET di categoria non inferiore alla D.

4. Di ciascuna seduta del Comitato viene redatto verbale, a cura del Segretario verbalizzante. Nel verbale deve essere riportata l'indicazione:

a) dell'oggetto della seduta;

b) dell'organo che ha richiesto la convocazione della seduta;

c) dei membri del Comitato scientifico presenti, nonché di altri soggetti intervenuti;

d) delle determinazioni assunte, con l'indicazione di eventuali osservazioni mosse da taluno dei componenti.

5. I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e vengono approvati all'inizio della seduta successiva o al massimo all'inizio della seconda seduta, fatta salva la facoltà per il Comitato scientifico di disporre la proroga del suddetto termine, con atto motivato che individui le ragioni che la giustificano e il nuovo termine per l'approvazione.

6. Le sedute del Comitato scientifico non sono pubbliche, salvo la possibilità, con atto motivato, di rendere pubblica la seduta o singole parti di essa.

7. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta del Direttore, può invitare alle sedute del Comitato scientifico chiunque ritenga utile in relazione all'oggetto su cui devono essere effettuate valutazioni o espressi pareri.

8. Le riunioni del Comitato scientifico possono effettuarsi anche utilizzando teleconferenze o sistemi telematici. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un componente. Inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati.

9. Per l'esercizio della propria funzione i membri del Comitato scientifico hanno accesso ai documenti dell'Istituto mediante richiesta, anche informale, al Direttore. Quest'ultimo ed i responsabili dei vari uffici garantiscono l'accesso agli atti con la massima sollecitudine, nel rispetto e con i limiti comunque previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

## **Art. 18**

### **Trattamento economico**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale, al Presidente e agli altri membri del Comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di importo individuato all'art. 13, comma 3, della legge regionale.

2. Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale, ai soggetti di cui al comma 1, qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del Comune ove ha sede l'Istituto spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto, pernottamento nella misura stabilita dalla legge regionale.

3. A chi degli stessi è residente in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'Istituto, spetta altresì un rimborso della spese per la partecipazione alle sedute del Comitato scientifico. Tale rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel luogo in cui ha sede l'Istituto per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

CAPO IV  
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Art. 19**

**Competenze**

1. Il Collegio dei revisori verifica la correttezza e la regolarità dell'andamento amministrativo dell'Istituto ed esprime il parere sugli atti di bilancio e sugli altri provvedimenti stabiliti dalla normativa statale e regionale.
2. Il Collegio dei revisori presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto, così come risultante dai verbali delle sue sedute.
3. Il Collegio dei revisori relaziona altresì sulla conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Istituto, allegando la propria relazione a tali atti contabili.

**Art. 20**

**Funzionamento**

1. Il Collegio dei revisori si insedia previa convocazione del proprio Presidente, da effettuarsi entro dieci giorni dalla sua elezione da parte del Consiglio regionale.
2. La struttura operativa che cura le attività amministrative e finanziarie è individuata quale struttura competente ad espletare i compiti di segreteria del Collegio ed a provvedere agli strumenti necessari a garantire l'efficiente funzionamento dell'organo.
3. Il Collegio è convocato dal proprio Presidente. Delle riunioni del Collegio viene redatto un processo verbale, sottoscritto dai revisori presenti. Detto processo verbale viene trasmesso, a cura della struttura sopra individuata, al Presidente del Comitato di indirizzo e controllo ed al Direttore.
4. Le determinazioni del Collegio sono assunte a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. Il Collegio delibera validamente con la presenza di almeno due dei suoi componenti. In questo caso la decisione di formulare osservazioni sugli atti sottoposti a controllo può essere validamente assunta solo con identità di valutazione di entrambi i presenti.
6. Per l'espletamento del proprio compito i revisori hanno accesso, anche singolarmente, a tutti gli atti e documenti dell'Istituto, mediante richiesta, anche informale, rivolta al Direttore ed al dirigente della struttura che cura le attività amministrative e finanziarie, ovvero, se questi non fosse in possesso dell'atto richiesto, al dirigente responsabile della struttura operativa che ha formato l'atto o

che lo detiene. Il Direttore ed i responsabili delle strutture garantiscono l'accesso agli atti con la massima sollecitudine, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

7. I revisori hanno il dovere di partecipare alle sedute del Collegio. In caso di assenza, il membro deve comunicarne il motivo per scritto, anche via fax o posta elettronica, al Presidente prima dell'inizio della seduta, il quale deve riportarlo a verbale.

Nel caso in cui un componente del Collegio dei revisori dei conti non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, il Presidente ne informa tempestivamente l'organo competente alla designazione, affinché questi valuti l'eventuale sussistenza della causa di revoca .

## **Art. 21**

### **Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione**

1. Per la disciplina della cessazione, decadenza, revoca dall'incarico e successiva sostituzione dei membri del Collegio dei revisori si applica quanto previsto dalla legge regionale n. 5/2008 in quanto applicabile.

## **Art. 22**

### **Trattamento economico**

1. Il trattamento economico del Presidente e degli altri membri del Collegio dei revisori è disciplinato all'art. 13, comma 4, della legge regionale.

2. Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale, ai soggetti di cui al comma 1, residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'Istituto, spetta altresì un rimborso della spese per la partecipazione alle sedute del Collegio. Tale rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel luogo in cui ha sede l'Istituto per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

## **CAPO V**

### **CONFERENZA CONSULTIVA**

## **Art.23**

### **Composizione e funzionamento**

1. La Conferenza consultiva è un organo composto dai rappresentanti delle università degli studi della Toscana, di Unioncamere, delle Confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, degli industriali e della cooperazione, maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La Conferenza è indetta annualmente dal Presidente del Comitato di indirizzo e di controllo, prima dell'approvazione del Programma annuale e pluriennale di attività dell'Istituto.

3. Alla Conferenza consultiva possono partecipare il Presidente ed i componenti del Comitato di indirizzo e controllo, il Direttore, il Presidente ed i componenti del Comitato scientifico, nonché il dirigente responsabile della struttura operativa che cura le attività amministrative e finanziarie, in qualità di Segretario verbalizzante; in caso di assenza o impedimento temporaneo, il responsabile di questa ultima struttura operativa è sostituito da altro dipendente di categoria non inferiore alla D designato dal Direttore.

4. La Conferenza assolve ad una funzione consultiva in ordine al programma annuale e a quello pluriennale delle attività di IRPET, esprimendo il proprio parere.

## TITOLO II NORME FINALI

### **Art.24**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione con determinazione del Direttore.

### **Art.25**

#### **Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. Per la sua revisione, pubblicazione ed entrata in vigore si rinvia all'art. 10, comma 1, lett. f), del Regolamento di Organizzazione di IRPET.